

201 Comune di Mogliano Veneto
Provincia di Treviso

Prot. n.

Oggetto: Convenzione di incarico professionale relativo alle verifiche da effettuare presso gli impianti ai sensi DLgs 192/2005, DPR 392/1994, L. 46/90.

tra

Comune di Mogliano Veneto, nel seguito denominato semplicemente “Il Comune”, rappresentato dalla Dirigente del *II Settore - Pianificazione e gestione del territorio, opere e strutt. pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico*, arch. Salvina Sist., la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta in questa sede ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e per dare esecuzione alla determinazione del Dirigente del Settore II [n.x del xxx](#) e

il P.I Gianni Zambon , nato a Pieve di Soligo il 16/10/1960, con studio professionale in Pieve di Soligo, via Vivaldi n. 4/2 , (C.F. ZMB GNN 60R16G645V – P.IVA 03277260265), iscritto all'Albo del Collegio dei Periti Industriali e periti industriali laureati della Provincia di Treviso al n. 235.

art. 1- Oggetto dell’incarico

Il Comune di Mogliano Veneto, affida al professionista, l’incarico relativo ai controlli e verifiche di idoneità di impianti ai sensi del DLgs 192/2005, del DPR 392/1994 e della L. 46/1990.

art. 2 – Descrizione dell’incarico

L’incarico prevede le verifiche ai sensi della L. 10/91, art. 33 e art. 8 D.Lgs 192/2005, su specifica richiesta dei soggetti individuati dai citati articoli, nonché le verifiche su almeno il 10% delle agibilità rilasciate a norma del DM n. 37/08 (art. 4 DPR n. 392 del 18/04/1994), secondo quanto di seguito specificato:

il professionista nel corso dei controlli andrà a giudicare l’operato del proprietario o di un terzo responsabile da questi delegato ed a verificare i documenti prescritti dalle norme, relativi agli impianti, in particolare:

- verificare la documentazione relativa alla “dichiarazione di conformità” e le certificazioni I.S.P.E.S.L., U.L.S.S, VVFF, ove previste;
- verificare il rispetto alle norme vigenti quali: DM n. 37/08, legge 10/91, DLgs 192/05, DLgs 311/06, norme UNI7129/92-08, Norme Antincendio, Legge 615/66;

Il professionista dovrà informare il Comune, a mezzo di relazione scritta, nel caso in cui si rilevino violazioni alle norme, per i conseguenti provvedimenti.

- I controlli accerteranno che il progetto delle opere e degli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabili.
- Le ispezioni su edifici e impianti riguarderanno il controllo tecnico documentale in sito, mirato alla verifica che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e al rispetto delle prescrizioni e agli obblighi stabiliti.
- dovrà essere verificata la correttezza della relazione tecnica, depositata in Comune, di cui all’art. 28 della Legge 10/91 che attesta la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento dei consumi energetici degli edifici, e dei rapporti di controllo, in possesso degli utenti, compilati dagli incaricati della manutenzione degli impianti.
- Gli accertamenti e le ispezioni saranno accompagnate da una modulistica dalla quale si potrà rilevare la rispondenza delle opere alla normativa vigente, e riguarderanno esclusivamente gli edifici e gli impianti in costruzione o costruiti negli ultimi cinque anni come prescritto dal comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005.

art. 3 – Elaborati

Il professionista si impegna a produrre, per ogni verifica, adeguata relazione dove saranno indicati i controlli effettuati e le valutazioni tecniche conseguenti

art. 4 – indicazioni e documentazioni.

Il Settore II- Servizio Edilizia Privata, fornirà i dati, i progetti e relativi allegati, necessari e sufficienti all'espletamento dell'incarico previa nota scritta ed apposito elenco che verrà sottoscritto dal professionista al momento della consegna.

art. 5 – Tempo utile

il professionista si impegna a consegnare gli elaborati di cui al precedente art. 3 entro un congruo termine che va da 15 a 30 giorni, stabilito di volta in volta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata .

art. 6 – Ritardi e penalità

Qualora la presentazione della relazione oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre i termini stabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse con atto insindacabile del Comune, per giustificati motivi, verrà applicata una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista.

nel caso che il ritardo ecceda i 60 giorni, il Comune, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

qualora il professionista non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dal comune, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

in caso di persistente inadempienza del professionista qualora nelle fasi di verifica emergessero gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per il Comune, quest'ultimo, con motivato giudizio e previa notifica al professionista potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

art. 7 - Onorario e modalità di pagamento

Il corrispettivo per le prestazioni di cui alla presente convenzione, verrà corrisposto in base a all'applicazione dei prezzi unitari di seguito elencati, ai quali verrà applicata la percentuale di ribasso pari al 41%, offerta dal professionista con nota prot. n.35452/2011, fino alla concorrenza di €. 5000,00 iva e C.I. compresi.

Elenco Prezzi Unitari

Residenziale			
Unifamiliare	<6kw	€	300,00
	>6kw o > 400mq	€	400,00
schiera	<6kw per alloggio	€	250,00
	>6kw per alloggio	€	350,00
condominiale	<6kw per alloggio	€	15000
	>6kw per alloggio	€	175,00
Produttive			
commerciali	<200mq	€	300,00
commerciali	>200mq	€	750,00
direzionali	<200mq	€	400,00
direzionali	>200mq	€	750,00
artigianali	<200mq	€	450,00
artigianali	>200 mq	€	850,00
Industriali	<200mq	€	500,00
Industriali	>200mq	€	950,00
ricettivo	fino a 25 posti letto	€	850,00
ricettivo	oltre a 25 posti letto	€	1.450,00

L'importo di €. 5000,00 iva e contributo integrativo compresi, non costituisce importo contrattuale, ma solo indicazione massima della spesa;

art. 8 – Definizione delle controversie

Per la risoluzione di qualunque controversia insorta sarà adita l'Autorità Giudiziaria competente. Foro territoriale competente è quello di Treviso.

art. 9 – Disposizioni finali

E' a carico del Comune l'imposta sul valore aggiunto e il contributo previdenziale del 4%.

Saranno a carico del Professionista le spese di sottoscrizione della convenzione.

art. 10 – Riserve dell'amministrazione

La presente convenzione è finora impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per il Comune soltanto dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione della presente convenzione.

art. 11 – Regolarità fiscale.

Le parti convengono che la presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso a norma del 2° comma dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131.

art. 12 – Riserve dell'amministrazione comunale.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti in segno di accettazione.

Il Professionista

Il Dirigente